ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE

"NEW A.S.G.I. ITALIA"

L'anno 2017, il giorno giovedì 18 del mese di maggio, in Caorle, in Via della Serenissima n.2, sono presenti i signori:

ALESSANDRO PRADELLA, nato il 26/04/1970 a CERVIA C.F. PRDLSN70D26C553B

FRANCO BOZZATO, nato il 02/12/1959 a ARZEREGRANDE (PD) , C.F. BZZFNC59T02A458T

CRISTINA ZANOTTI, nata il 16/12/1955 a RIMINI, C.F. ZNTCST55T56H294J

SANCHI NICOLA, nato il 12/01/1973 a MORCIANO DI R., C.F. SNCNCL73A12F715S

CASAGRANDE ROBERTO, nato il 30/12/1963 a TRIESTE, C.F. CSGRRT63T30L424T

CASAGRANDE ELVIS, nato il 04/04/1968 a TRIESTE, C.F. CSGLV68D04L4R

RAGONI FABIO, nato il 01/03/1964 a LIVORNO, C.F. RGNFBA64C01E625T

CESCHIN FULVIO, nato il 19/05/1958 a CONEGLIANO, C.F. CSCFLV58E19C957Z

FERRO VANNI, nato il 01/12/1960 a PORTOGRUARO, C.F. FRRVNN60T01G914C

UGOLINI DEBORA, nata il 02/09/1965 a Bologna, C.F. GLNDBR65P42A944C

ZUCCHETTO ENNIO, nato il 22/02/1978 a DARMSTADT (Germania),

C.F. ZCCNNE78B22Z112A

I quali dichiarano di costituire un'associazione senza scopo di lucro denominata "Nuova Associazione solo gioco d'intrattenimento per famiglie Italia", in breve "New A.S.G.I. Italia".

L'associazione ha sede in CAORLE, in Via della Serenissima, n. 2 int. 402. L'associazione si propone gli scopi ed è retta dalle norme contenute nello Statuto sociale composto di n. 16 articoli e che pienamente approvato dai presenti si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

Gli organi sociali sono l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo dell'associazione per il primo triennio e pertanto sino al 31 dicembre 2019 viene così costituito:

FERRO VANNI (Presidente) - CRISTINA ZANOTTI (Vice Presidente) - ZUCCHETTO ENNIO (Segretario) - ELVIS CASAGRANDE, ROBERTO CASAGRANDE, UGOLINI DEOBORA, FRANCO BOZZATO, NICOLA SANCHI, FABIO RAGONI, ALESSANDRO PRADELLA (Consiglieri).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Costitutivo e nell'allegato Statuto si rimanda alle norme previste dal Codice Civile e L. 383/2000.

CAORLE, 18/05/2017

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Allegato: Statuto dell'associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE – NUOVA A.S.G.I.

Articolo 1
- Denominazione e durata -

E' costituita un'associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile e senza fine di lucro ai sensi della L. 383/2000 sotto la denominazione "NUOVA ASSOCIAZIONE SOLO GIOCO D'INTRATTENIMENTO PER FAMIGLIE ITALIA" in breve denominata "NEW A.S.G.I. ITALIA"
L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2
- Sede-

L'Associazione ha attualmente sede in Caorle in via della Serenissima, n. 2 int. 402.
L'ubicazione degli uffici sociali nell'ambito della sede su indicata è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, qualora risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa, può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati.

Articolo 3
- Carattere, scopi e attività dell'Associazione -

L'Associazione non ha fini di lucro.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'associazione intende intervenire nell'ambito di tutto il territorio nazionale con lo scopo di promuovere e valorizzare gli interessi del gioco senza vincita in denaro per l'intrattenimento delle famiglie, minori e turisti, rappresentando e difendendo gli interessi degli associati di fronte ai terzi e alle istituzioni pubbliche e, in particolare, in seno agli organismi appositamente previsti dalla Legge per regolamentare il settore.
In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

- Approfondire gli interessi degli associati organizzando e favorendo soluzioni comuni, anche attraverso l'organizzazione di gruppi di studio e di approfondimento;
- Rappresentare gli interessi degli associati intrattenendo i rapporti con le istituzioni pubbliche e gli enti pubblici territoriali;
- Offrire consulenza legale, amministrativa e organizzativa agli associati anche attraverso la collaborazione con altre associazioni, enti e istituzioni.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiori di età, anche imprenditori, e le persone giuridiche private e pubbliche che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.
L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci medesimi.
L'associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
- a) fondatori;
- b) ordinari.
- a) Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'associazione partecipando all'atto costitutivo dell'associazione.
- b) Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. In particolare i soci fondatori e ordinari hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione mediante il voto espresso in Assemblea.
Verranno definiti "sostenitori" tutti coloro che tramite versamenti volontari concorreranno economicamente alla vita dell'Associazione pur senza chiederne l'iscrizione e senza avere diritto di voto.
Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- Presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- Dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- Versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota di adesione annuale.
E' esclusa l'adesione temporanea del socio al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.
Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle varie iniziative poste in essere dall'associazione.
Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione ed alla modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi dell'associazione, godendo dell'elettorato sia attivo che passivo.

Articolo 5

- Doveri dei soci -

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa annuale non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. Essa rappresenta infatti un versamento periodico vincolante al sostegno economico del sodalizio.

Articolo 6
- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.
Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R da inviare al consiglio Direttivo e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data della comunicazione.
Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- Danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.
Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

Articolo 7
- Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente,
- Il Vice Presidente
- Il Segretario.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 8
- Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.
L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- Delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- Approva lo statuto e le sue modificazioni;
- Approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- Quote associative annuali;
- Contributi degli aderenti e/o soggetti terzi;
- Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche occasionali effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- Corrispettivi di attività istituzionali e di altre attività ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio e destinazione degli avanzi di gestione -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso e il preventivo dell'esercizio sociale successivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 15

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, dalla Legge n. 383/2000 e delle altre leggi in materia.

N. R.G. 2005/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

La Corte di Appello di Firenze, Prima sezione civile, composta dai magistrati:

- Dr.ssa I. Mariani — Presidente rel.
- Dr. G. Sgambati — Consigliere
- Dr. L. Pattonelli — Consigliere

premesso che l'art. 221 del d.l. 19-5-2020 n. 34 convertito con modificazioni nella l. 17-7-2020 n. 77 (rubricato «*Modifica all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e disposizioni in materia di processo civile e penale*») al comma 4 stabilisce che: «*4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e dà alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile*»;

rilevato che, con decreto della Presidente del collegio del 5.11.2020 reso ai sensi della predetta disposizione, la discussione della presente causa veniva sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte contenenti – oltre che le istanze e conclusioni – eventuali deduzioni "conclusionali" – da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle – nonché la rinuncia espressa alla lettura di motivazione e/o dispositivo;

lette le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza odierna;

celebrata l' **udienza del 15.12.2020** con le modalità della trattazione scritta,

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281- *sexies* c.p.c.

Nella causa **RG 2005/2016**

Fatto e Diritto

Premesso in fatto:

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli direzione territoriale Toscana e Umbria propone impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Firenze 465/2016 con la quale è stata

accolta la opposizione proposta dalla [redacted] e [redacted] in accoglimento del quinto motivo dell'opposizione, disapplicando la normativa specifica di diritto interno ritenuta in contrasto con la direttiva 123/2006/CE. In particolare il tribunale ha ritenuto infondati i primi quattro motivi di opposizione (corretta notifica del verbale di contestazione e sequestro amministrativo sia in proprio sia come legale rappresentante della [redacted]; la corretta individuazione del soggetto responsabile dell'illecito; il fatto che [redacted] era il legale rappresentante del soggetto gestore proprietario delle apparecchiature rinvenute all'interno del circolo Arci; la assenza del nullaosta Slope 28 e la rilevanza della mancata esposizione del nullaosta rilasciato alla apparecchiatura Soccer calcio) mentre ha ritenuto la fondatezza del quinto motivo.

Ha così motivato: con riferimento alla tematica relativa agli apparecchi da divertimento, intrattenimento senza vincite di danaro, l'Agenzia della dogane e dei monopoli aveva fornito pubblicamente recentemente dei chiarimenti. Gli apparecchi sono disciplinati dall'articolo 110 comma sette TULPS e dal decreto direttoriale del direttore generale della AAMS adottato d'intesa con il capo della polizia l'8 novembre 2005 modificato dall'analogo decreto 20 aprile 2010. Sulla base di queste disposizioni gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker e gli altri giochi d'azzardo da casinò quali roulette Black Jack, chemin de fer, baccarat e giochi di contenuto osceno o violento. Non possono inoltre contenere dispositivi a rulli virtuali dispositivi a led ottici inerenti alle fasi di gioco e cioè riprodurre i meccanismi tipici delle slot. La legge 228/2012 aveva previsto l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per aggiornare le caratteristiche tecniche degli apparecchi disciplinati dal decreto direttoriale ed individuare le tipologie di apparecchi di nuova introduzione, trattandosi di apparecchi meccanici come ad esempio biliardi e calcio balilla o degli apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita per ritirare premi in natura o di modico valore. Fermo restando la illeceità degli apparecchi che riproducono giochi da casinò o meccanismi tipici delle slot fino alla emanazione del decreto ministeriale sarebbero rimaste valide le regole stabilite dal decreto direttoriale 8 novembre 2005 e successive integrazioni. Infatti lo schema di decreto ministeriale che era stato predisposto dalla stessa ADM è stato sottoposto all'esame preventivo da parte degli organi comunitari, ma durante tali fasi preparatorie è intervenuta la legge di delega fiscale 11/3/2014 numero 23 sulla base della quale è stato predisposto lo schema di decreto delegato di riordino del settore dei giochi ivi compreso quello degli apparecchi in discorso. Essendo scaduta la delega, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha avviato

l'iter per la riproposizione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 110 comma sette TULPS. Nel caso di specie non è contestata la circostanza che gli apparecchi in questione non erogassero denaro sotto forma di vincita né tantomeno la Guardia di Finanza aveva descritto il funzionamento delle dette apparecchiature a fine di verificare se contenessero rulli o simulassero giochi di azzardo solo rispetto ai quali sussistono ragioni di tutela per beni riferibili all'utenza, per cui nei riguardi degli apparecchi per cui è causa non vale l'esclusione di cui all'articolo 2 paragrafo 2 lettera H della direttiva servizi 123/2006/CE. Pertanto i giochi di abilità, macchine da gioco che non danno premi o che danno premi sotto forma di giocate gratis o e i giochi promozionali il cui unico obiettivo è di incoraggiare la vendita di beni o servizi non rientrano invece nell'esclusione in quanto non ledono interessi generali e sono pertanto comprese nel campo di applicazione della direttiva servizi che prevale sul diritto interno che va dunque disapplicata per conformare il diritto interno a quello in posizione di primazia.

Nella sua impugnazione l'Agenzia delle dogane ha censurato la sentenza sotto i seguenti profili:

è erroneo l' assunto di non applicabilità del diritto interno in forza dell'articolo 2 comma 2B della direttiva servizi. Come risultante dal verbale di contestazione i dispositivi in ordine ai quali erano state contestate e sanzionate le irregolarità sono 2 apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincite in danaro rientranti nella categoria prevista dall'articolo 110 comma 7C TULPS. ("*Quelli basati sulla sola abilità fisica mentale o strategica che non distribuiscono premi per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 0,50 € di euro*"). Quanto alla pretesa liberalizzazione degli apparecchi in questione nonché alla compatibilità delle disposizioni normative nazionali con il diritto dell'unione europea si richiamava la giurisprudenza della suprema corte di cassazione ed in particolare Cass. 23271/2000; 23272/2002 3273/2004. Esse avevano espresso il principio per il quale le ragioni di ordine pubblico tra le quali rientrano anche quelle contemplate dal TULPS e quelle della salute dei cittadini possono giustificare le restrizioni e principi comunitari delle libertà di stabilimento della libera prestazione di servizi. Ciò era stato espresso anche dalla stessa Corte di giustizia europea. Le corti quindi si erano espresse nel senso di ammettere che ragioni di ordine pubblico giustifichino restrizioni ai principi comunitari in materia di libertà di stabilimento di libera prestazione di servizi. Pertanto, non vi era ragione per negare che anche per i giochi di abilità e per le macchine

da gioco che non danno premi sussistono le medesime del ragioni di ordine pubblico e di tutela della salute dei consumatori. Le modifiche richieste riguardavano pertanto la applicabilità della normativa nazionale anche all'ipotesi di gioco con apparecchi di intrattenimento che non erogano vincite in danaro ricorrendo anche in questo caso una ipotesi di esclusione prevista dalla cosiddetta direttiva servizi in quanto attività di gioco per la quale persiste l'esigenza di tutela di beni, interessi a rilevanza costituzionale, quali i diritti fondamentali della persona ed in particolar modo quello alla salute soprattutto se riferiti a minori e di ordine pubblico e sicurezza collettiva.

Si è costituita la parte appellata insistendo per la correttezza del provvedimento di primo grado.

Le parti hanno concluso alla presente udienza cartolare essendo state dettate le modalità per procedere con redazione di sentenza contestuale, decisa in camera di consiglio mediante applicativo teams.

Ritenuto in diritto.

La questione di diritto oggetto di causa concerne il diritto applicabile a due apparecchi da intrattenimento istallati presso il [redacted]) denominati Slope 28 e calcio soccer ed in particolare se per essi è applicabile la normativa TULPS o meno, essendo essi stati oggetto di liberalizzazione a seguito della Direttiva Servizi, in quanto apparecchi di intrattenimento senza vincita di denaro. Questa Corte ha già di recente deciso fattispecie identica alla cui motivazione deve rinviarsi. In particolare la Corte ha motivato come segue:

"Il vaglio comparativo delle norme interne ed internazionali applicabili ai giochi leciti di mera abilità disciplinati dall'art. 110 comma 7 lettera c) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773\31 (T.U.L.P.S) porta ad escludere la possibilità di fare applicazione della norma precettiva e sanzionatoria prevista dall'art. 110 comma 9 lettera d) del testo unico indicato per contrasto alla normativa di indirizzo europeo concernente la libertà di stabilimento e del relativo D.l.gvo n. 59/2010 che ad essa ha dato attuazione.

Ciò perché il rilascio del nulla osta alla messa in esercizio di tali giochi leciti non ha la sua ragion d'essere in alcuna esigenza di ordine pubblico o di salute pubblica che possa implicare un intervento dello Stato al controllo del libero esercizio di un'attività economica.

La lettura del testo dell'art. **86 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza** che richiede anche per i giochi leciti il menzionato provvedimento autorizzatorio e della norma disciplinatrice della modalità del rilascio del richiesto nulla osta, da individuarsi **nell'art. 38 L. 388\2000,** non consente infatti di enucleare una specifica necessità dell'autorizzazione se non per ragioni strettamente e fiscali. Tale ultima norma recita infatti: *"L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi."*

L'esigenza di effettuare un controllo circa la liceità del gioco nel senso della sua rispondenza tipologica agli strumenti di intrattenimento di cui all'art.110 comma 7 T.U.I.P.S, in fase di messa in esercizio del gioco, è superata dal fatto che esiste a monte un controllo per il quale il gioco ottiene il nulla osta all'inquadramento in quella specifica categoria: tanto si ricava dalla esistenza **di una ulteriore e specifica disposizione sanzionatoria che riguarda il produttore del gioco contemplata nell'art. 110 comma 9 lettera B).** Dunque la successiva autorizzazione alla messa in esercizio presupporrebbe un controllo sulla macchina per verificare che la stessa non abbia subito manipolazioni (il ché appunto potrebbe portare a legittimare l'esigenza del nulla osta preventivo), tuttavia dalla lettura della norma di cui all'art.38 della L. 388\2000 si evince solo che il controllo suddetto si esplica con la verifica della documentazione attestante la conformità della macchina prodotta dal richiedente che non può che essere la documentazione originaria del produttore; dunque in definitiva il nulla osta alla messa in esercizio risponde alla sola esigenza dello Stato di avere il controllo della circolazione delle macchine suddette e della preventiva apposizione su di esse di una scheda a "deconto" che non può che rispondere ad esigenze di controllo fiscale dei relativi guadagni della macchina medesima, posto che anche la caratteristica della immodificabilità della macchina è rilasciata al produttore, anch'esso soggetto, come già precisato, al rilascio del relativo nulla osta secondo la medesima disposizione dell'art.38 L.388\2000.

Non è dato cioè nella specie ravvisare un controllo preventivo sulla macchina in fase di nulla osta alla messa in esercizio che possa effettivamente rispondere in concreto all'esigenza di assicurare la tutela di un interesse di ordine pubblico o di salute pubblica come sostiene l'agenzia dei Monopoli appellante, quale appunto l'interesse alla prevenzione della ludopatia. E ciò sia perché il controllo si risolve in una verifica di conformità documentale già effettuata a monte, ovvero nella fase di produzione della macchina, circa la presenza delle caratteristiche che ne consentono l'inquadramento nella categoria di gioco lecito e circa la sua immodificabilità; sia perché non risulta che il nulla osta possa essere negato o concesso anche in ragione dell'ambito spaziale di collocamento della macchina medesima.

Ove lo Stato volesse controllare l'uso della macchina, anche ai soli fini del gettito fiscale, non si ritiene necessario un nulla osta preventivo, così come strutturato dall'attuale Testo Vigente del Tulps, ma potrebbe ritenersi sufficiente una mera comunicazione da parte dell'Esercente come avviene per tutte le attività economiche oggi oggetto di liberalizzazione in attuazione del principio comunitario della libertà di stabilimento.

Rileva la Corte che il motivo di appello si concentra sostanzialmente proprio nella sussistenza dell'interesse dello Stato di effettuare un controllo preventivo siffatto ogni volta che la macchina viene spostata da un esercizio ad un altro, ma, nel concreto, proprio considerando il testo normativo che disciplina la modalità del rilascio, emerge con chiarezza che il controllo richiesto rappresenta una duplicazione di quello originario che investe il produttore, e se così è, non potendosi enucleare un effettivo interesse di ordine pubblico o di salute pubblica, rileva la Corte che sussiste contrasto - **esclusivamente quanto alla specifica autorizzazione richiesta per la messa in esercizio** - della vigente normativa nazionale in materia di apparecchi da gioco senza vincite in denaro con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con la Direttiva 123/2006/CE (c.d. "Direttiva Servizi" o "Direttiva Bolkestein"), così come recepita dal legislatore interno con il D. Lgs. n. 59/2010.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *h)* della c.d. "Direttiva Servizi", rubricato "*Campo di applicazione*", la stessa non si applica alle "*attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse*".

Il D. Lgs. n. 59/2010, attuativo della citata Direttiva, all'art. 7, lettera *d)* conferma che tra i servizi esclusi dall'applicazione del decreto, risultano esclusivamente *"il gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco..."* (intendendosi per "gioco d'azzardo" nel lessico europeo i servizi di gioco con distribuzione di vincite in denaro).

Da parte sua, il *"Manuale per l'attuazione della direttiva servizi"*, predisposto dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ha chiarito che *"l'esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), comprende i servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna"*, mentre *"I giochi di abilità, le macchine da gioco che non danno premi o che danno premi unicamente sotto forma di giocate gratis* [...] *non rientrano invece nell'esclusione e sono pertanto comprese nel campo di applicazione della direttiva servizi"*.

L'art. 9, par. 1, della Direttiva 123/2006/CE dispone, quale principio generale, che *"gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad una attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e se l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva"*.

Tale principio è stato trasfuso nella normativa interna con l'art. 34, comma 4 D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, secondo cui *"L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità"*.

In particolare, i motivi imperativi di interesse generale sono quelli indicati all'art. 8, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 59/2010 e, quindi, *"l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.*

Alla luce di ciò è corretto quanto afferma il Tribunale secondo cui gravava sull'amministrazione appellante l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. di esigenze imperative di interesse generale – sia che si tratti di ordine pubblico che di tutela dei consumatori – tali da giustificare il regime (normativo e autorizzatorio) nazionale in materia di apparecchi senza distribuzione di vincite in denaro, prova che nel caso di specie non è stata resa proprio in considerazione della previsione normativa di riferimento per come strutturata.

E tanto è stato a monte sancito dalla Corte Europea secondo cui *" è pacifico che spetta ai giudici nazionali effettuare una valutazione globale delle circostanze alla base dell'adozione e dell'attuazione di una normativa restrittiva sulla scorta degli elementi di prova forniti dalle autorità competenti dello Stato membro, volti a dimostrare la sussistenza di obiettivi idonei a legittimare un ostacolo a una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE e la proporzionalità di tale ostacolo (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Online Games e a., C-685/15, EU:C:2017:452, punto 65) ... Se è vero che tali giudici possono essere tenuti, in applicazione delle norme processuali nazionali, ad adottare le misure necessarie al fine di agevolare la produzione di detti elementi di prova, essi non possono invece essere tenuti a sostituirsi alle suddette autorità al fine di fornire le giustificazioni che tali autorità hanno l'obbligo di fornire. Qualora tali giustificazioni non siano fornite in ragione dell'assenza o della passività delle autorità summenzionate, i giudici nazionali devono poter trarre tutte le conseguenze derivanti da tale mancanza". "*

Nelle sue difese finali, la Avvocatura ha contestato la decisione già assunta dalla Corte e sopra riportata, che integralmente si condivide e alla quale si rinvia, che ricostruisce come inutile duplicazione il nulla osta alla produzione rispetto al nulla osta alla messa in circolazione ed ha insistito sulla sussistenza di ragioni di ordine pubblico rinvenibili nella necessità di prevenire degenerazione criminale.

Si rinviene di recente Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2019, n. 14697 a tenore della quale "*I principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento non escludono una disciplina nazionale restrittiva del gioco lecito, fondata sui principi di proporzionalità e su ragioni imperative d'interesse generale o di ordine pubblico. Sono pertanto compatibili con il diritto dell'Unione le restrizioni del legislatore italiano all'attività d'impresa esercente il gioco lecito mediante apparecchi e congegni elettronici, necessariamente connessi alla rete telematica pubblica, di cui è previsto*

l'affidamento in concessione ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, in quanto tali restrizioni sono giustificate dalla necessità, per un verso, di tutelare l'ordine pubblico, scongiurando, con un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco d'azzardo illecito e, per l'altro, di salvaguardare l'interesse generale al contrasto della ludopatia, consentendo all'autorità statuale, per il tramite del rapporto concessorio, di conservare la titolarità e il controllo del denaro riscosso, secondo le regole generali relative al maneggio di denaro pubblico, nel pieno rispetto anche del principio della proporzionalità, trattandosi di controllo periodico, che non intralcia la gestione dell'attività di gioco lecito ed, anzi, è facilitato dalla rete telematica.".

In replica alle difese della Avvocatura, anche a volere ritenere superata la argomentazione sopra riportata, neppure può dirsi l'appello accoglibile sulla base del principio sopra espresso. Escludendosi una generale inclusione nella necessità del nulla osta di tutti i giochi leciti, ivi compresi i giochi di cui al comma 7 lett c) come invece sembra emergere dalla irrogazione della sanzione da parte della autorità amministrativa, con applicazione della direttiva comunitaria e disapplicazione della normativa interna, deve valutarsi se siano da valutarsi nel caso di specie restrizioni giustificate dal controllo del gioco di azzardo illecito, di contrasto alla ludopatia e di controllo del maneggio di denaro pubblico.

Le sentenze richiamate dalla Avvocatura, trattano di lotto e di scommesse casi nei quali è rinvenibile nello stesso richiamo al tipo di gioco il concetto di gioco d'azzardo e di tutela della salute e dell'ordine pubblico, ma in atti non vi è neppure un accenno alle modalità con cui i macchinari oggetto della ingiunzione potrebbero essere lesivi di tali beni. Le uniche note sui beni, li descrivono come gioco lecito che prevede abilità manuale che non distribuisce denaro e che ha un costo per singola partita. È quindi escluso in radice che possa trattarsi di gioco dove vi sono vincite, caratterizzazione tipica del gioco di azzardo che provoca massimamente la ludopatia essendo il giocatore attratto proprio dalla possibilità di guadagni, trattandosi più verosimilmente di video giochi data la descrizione derivante dal nome. Nei giochi quali quelli descritti pare invece dover prevalere non la scommessa ma la abilità e comunque diversamente ritenere deve essere supportato da prova non fornita dalla Amministrazione sulla quale incombe l'onere relativo essendo attore sostanziale nella pretesa sanzionatoria.

L'appello deve quindi essere respinto.

Attesa la controvertibilità della questione di diritto, le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale della Toscana e dell'Umbria - avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.465/2016, nei confronti di [redacted], in proprio e quale legale rappresentante della società [redacted]-srl, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.12.2020.

La Presidente est.
Isabella Mariani

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Prima sezione civile, composta dai magistrati:

- Dr.ssa I. Mariani — Presidente
- Dr. G. Sgambati — Consigliere
- Dr. L. Faltoni — Consigliere rel.

Nella causa **n. RG 524/2017**

Tra

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, (CF 97210890584), in persona del suo legale rappresentante in carica, difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (CF 80039250487) presso i cui Uffici, in Via degli Arazzieri n. 4 è legalmente domiciliata;

Appellante

Contro

[redacted] (C.F. [redacted], in proprio e in qualità di legale rappresentante del [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Benelli del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Laura Innocenti in Firenze, Via L.S. Cherubini, 13;

Appellato

premesso che l'art. 221 del d.l. 19-5-2020 n. 34 convertito con modificazioni nella l. 17-7-2020 n. 77 (rubricato «*Modifica all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e disposizioni in materia di processo civile e penale*») al comma 4 stabilisce che: «*4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e dà alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile*»;

rilevato che, con decreto della Presidente del collegio del 3.11.2020 reso ai sensi della predetta disposizione, la discussione della presente causa veniva sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte contenenti – oltre che le istanze e conclusioni – eventuali deduzioni "conclusionali" – da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle – nonché la rinuncia espressa alla lettura di motivazione e/o dispositivo;

lette le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza odierna;

celebrata l' **udienza del 2.02.2021**con le modalità della trattazione scritta, il collegio ha pronunciato il dispositivo e la motivazione contestuale della seguente

SENTENZA

ex art. 281- *sexies* c.p.c.

sulle seguenti conclusioni:
parte appellante: come da note del 30.01.2021;
parte appellata: come da note del 25.01.2021.

Coincisa esposizione dei motivi di fatto
e di diritto della decisione

Premesso in fatto:

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli direzione territoriale Toscana e Umbria propone impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Firenze 2792/2016 con la quale è stata accolta la opposizione proposta da [redacted] in proprio e in qualità di legale rappresentante del [redacted]; essenzialmente in accoglimento del primo motivo dell'opposizione ritenuto assorbente rispetto agli altri. In particolare il tribunale ha ritenuto che l'ordinanza ingiunzione opposta sia carente di motivazione, in merito alle caratteristiche ed alle modalità di funzionamento degli apparecchi sequestrati, rinviando al pvc dove i verbalizzanti si limitano a giudicare irregolari i congegni in contestazione, senza tuttavia spiegare la ragione per cui gli stessi, non distribuendo vincite in denaro, sarebbero ascrivibili al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S., con conseguente obbligo di munirsi di nulla osta per la messa in esercizio e di collegamento con la rete telematica dei Monopoli di Stato, così come prescritti da quest'ultima disposizione.

Nella sua impugnazione l'Agenzia delle dogane ha censurato la sentenza sotto il profilo della *violazione di legge* e del *travisamento ed erronea valutazione dei fatti.* A suo avviso, il Tribunale di Firenze avrebbe errato nel giudicare poiché il processo verbale di contestazione presupposto all'ordinanza impugnata, pur non descrivendo le concrete caratteristiche e le modalità di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento, ha affermato che "*Non sono*

collegati alla rete AAMS e sono sprovvisti di titoli autorizzatori prescritti", spettando al ricorrente l'onere di dimostrare il contrario.

Si è costituita la parte appellata insistendo per la correttezza del provvedimento di primo grado.

Le parti hanno concluso alla presente udienza cartolare essendo state dettate le modalità per procedere con redazione di sentenza contestuale, decisa in camera di consiglio mediante applicativo teams.

Ritenuto in diritto.

L'appello non risulta fondato e non merita accoglimento.

Non vi può essere dubbio circa il fatto che la contestazione dell'illecito amministrativo debba essere precisa e circostanziata al fine di consentire un corretto esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario della sanzione amministrativa. Al riguardo si ricorda che la l.689/1981, anche denominata di depenalizzazione degli illeciti amministrativi, richiamando in questo ambito i principi fondamentali in materia di illecito penale, prevede specificamente l'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione all'art. 18. Anche la l. 241/1990, quale legge generale sul procedimento amministrativo, all'art. 3 prevede l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, quale diretto precipitato dei principi di buon andamento, correttezza, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione.

Per quanto sia pacifico che la motivazione del provvedimento amministrativo non debba essere analitica, ma anche succinta o anche per relationem, mediante richiamo ai precedenti atti amministrativi, è altresì pacifico che questa debba contenere una descrizione del fatto contestato tale da poter consentire alla controparte di esercitare la sua difesa.

Nel caso di specie nel verbale di contestazione e, di seguito nell'ordinanza opposta che lo richiama, viene invece dato soltanto atto che gli apparecchi sono privi di codice identificativo, dei necessari titoli abilitativi e del collegamento alla rete AAMS, ma non vi è alcuna descrizione delle accertate caratteristiche tecniche degli apparecchi che ne consentano la riconducibilità alla norma di cui si contesta la violazione.

Ovviamente oggetto del giudizio ordinario, instaurato a seguito di opposizione ad ordinanza ingiunzione, non è né la regolarità del procedimento amministrativo, né la legittimità del provvedimento amministrativo: il giudice ordinario è chiamato a sindacare sul rapporto creditorio tra ente impositore e soggetto ingiunto dove però, dal punto processuale, l'ente impositore, per quanto parte opposta, assume la posizione di parte attrice in senso sostanziale con relativo onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del credito oggetto di ingiunzione e correlativo onere di parte opponente, ma convenuta sostanziale, di provarne i fatti modificativi o estintivi.

Tutto ciò premesso, è dunque evidente che, al di là di tutte le considerazioni sulla motivazione dell'ordinanza nella fase amministrativa come tale non sindacabile dal go, la contestazione specifica dell'illecito amministrativo oltre a consentire la difesa dell'ingiunto permette di delimitare il *thema decidendum* del giudizio ordinario. Nel caso di specie, a fronte della generica contestazione nell'ambito del procedimento amministrativo, si osserva altresì che anche successivamente, nell'ambito del giudizio di primo grado, l'agenzia delle dogane - parte opposta ma come detto parte attrice in senso sostanziale - non ha in alcun modo provato la sussistenza concreta dei presupposti della violazione contestata e della sanzione applicata.

Al contrario, per quello che consta dagli atti del giudizio di primo grado, è emerso pacificamente che gli apparecchi da gioco di cui si discute non distribuissero vincite in denaro.

Al riguardo si osserva che questa Corte si è già pronunciata rispetto all'applicabilità o meno della normativa TULPS agli apparecchi da intrattenimento senza vincita di denaro, essendo stati questi oggetto di liberalizzazione a seguito della Direttiva Servizi. In particolare la Corte ha motivato come segue:

"*Il vaglio comparativo delle norme interne ed internazionali applicabili ai giochi leciti di mera abilità disciplinati dall'art. 110 comma 7 lettera c) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773\31 (T.U.L.P.S) porta ad escludere la possibilità di fare applicazione della norma precettiva e sanzionatoria prevista dall'art. 110 comma 9 lettera d) del testo unico indicato per contrasto alla normativa di indirizzo europeo concernente la libertà di stabilimento e del relativo D.l.gvo n. 59/2010 che ad essa ha dato attuazione.*

Ciò perché il rilascio del nulla osta alla messa in esercizio di tali giochi leciti non ha la sua ragion d'essere in alcuna esigenza di ordine pubblico o di salute pubblica che possa implicare un intervento dello Stato al controllo del libero esercizio di un'attività economica.

La lettura del testo dell'art. ***86 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza*** *che richiede anche per i giochi leciti il menzionato provvedimento autorizzatorio e della norma disciplinatrice della modalità del rilascio del richiesto nulla osta, da individuarsi* ***nell'art. 38 L. 388\2000,*** *non consente infatti di enucleare una specifica necessità dell'autorizzazione se non per ragioni strettamente e fiscali. Tale ultima norma recita infatti: "L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi."*

L'esigenza di effettuare un controllo circa la liceità del gioco nel senso della sua rispondenza tipologica agli strumenti di intrattenimento di cui all'art.110 comma 7 T.U.I.P.S, in fase di

messa in esercizio del gioco, è superata dal fatto che esiste a monte un controllo per il quale il gioco ottiene il nulla osta all'inquadramento in quella specifica categoria: tanto si ricava dalla esistenza ***di una ulteriore e specifica disposizione sanzionatoria che riguarda il produttore del gioco contemplata nell'art. 110 comma 9 lettera B).*** *Dunque la successiva autorizzazione alla messa in esercizio presupporrebbe un controllo sulla macchina per verificare che la stessa non abbia subito manipolazioni (il ché appunto potrebbe portare a legittimare l'esigenza del nulla osta preventivo), tuttavia dalla lettura della norma di cui all'art.38 della L. 388\2000 si evince solo che il controllo suddetto si esplica con la verifica della documentazione attestante la conformità della macchina prodotta dal richiedente che non può che essere la documentazione originaria del produttore; dunque in definitiva il nulla osta alla messa in esercizio risponde alla sola esigenza dello Stato di avere il controllo della circolazione delle macchine suddette e della preventiva apposizione su di esse di una scheda a "deconto" che non può che rispondere ad esigenze di controllo fiscale dei relativi guadagni della macchina medesima, posto che anche la caratteristica della immodificabilità della macchina è rilasciata al produttore, anch'esso soggetto, come già precisato, al rilascio del relativo nulla osta secondo la medesima disposizione dell'art.38 L.388\2000.*

Non è dato cioè nella specie ravvisare un controllo preventivo sulla macchina in fase di nulla osta alla messa in esercizio che possa effettivamente rispondere in concreto all'esigenza di assicurare la tutela di un interesse di ordine pubblico o di salute pubblica come sostiene l'agenzia dei Monopoli appellante, quale appunto l'interesse alla prevenzione della ludopatia. E ciò sia perché il controllo si risolve in una verifica di conformità documentale già effettuata a monte, ovvero nella fase di produzione della macchina, circa la presenza delle caratteristiche che ne consentono l'inquadramento nella categoria di gioco lecito e circa la sua immodificabilità; sia perché non risulta che il nulla osta possa essere negato o concesso anche in ragione dell'ambito spaziale di collocamento della macchina medesima.

Ove lo Stato volesse controllare l'uso della macchina, anche ai soli fini del gettito fiscale, non si ritiene necessario un nulla osta preventivo, così come strutturato dall'attuale Testo Vigente del Tulps, ma potrebbe ritenersi sufficiente una mera comunicazione da parte dell'Esercente come avviene per tutte le attività economiche oggi oggetto di liberalizzazione in attuazione del principio comunitario della libertà di stabilimento.

Rileva la Corte che il motivo di appello si concentra sostanzialmente proprio nella sussistenza dell'interesse dello Stato di effettuare un controllo preventivo siffatto ogni volta che la macchina viene spostata da un esercizio ad un altro, ma, nel concreto, proprio considerando il testo normativo che disciplina la modalità del rilascio, emerge con chiarezza che il controllo richiesto rappresenta una duplicazione di quello originario che investe il produttore, e se così è, non potendosi enucleare un effettivo interesse di ordine pubblico o di salute pubblica, rileva la Corte che sussiste contrasto - ***esclusivamente quanto alla specifica autorizzazione richiesta per la messa in esercizio*** *- della vigente normativa nazionale in materia di apparecchi da gioco senza vincite in denaro con il diritto dell'Unione Europea e,*